ISTITUZIONE DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI ORFANI DI GUERRA, CON SEDE IN ROMA

Art. 60

Gli orfani di guerra volontariamente assunti dai datori di lavoro in aumento di quelli da occupare ai sensi dei precedenti articoli, sono esclusi dal computo dei dipendenti validi in genere agli effetti del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

Tali volontarie assunzioni, se effettuate in sostituzione di dipendenti validi, non orfani di guerra, non possono, tuttavia, determinare licenziamenti di invalidi di guerra che, in conseguenza del mutamento di computo, risultino eventualmente esuberanti.

Versione in vigore dal 15 novembre 1929, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma
Estremi	Legge 26 luglio 1929, n. 1397
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-opera-nazionale-per-gli-orfani-di-guerra-con-sede-in/art-60/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it